

concilio il papa fu molto misurato nella concessione di nuove indulgenze.<sup>1</sup>

Il zelante riformatore combattè con severità principalmente la così detta simonia confidenziale, per la quale un beneficio veniva preso in custodia (confidenza), comunemente da un vescovo o cardinale, per un altro perchè questi o non aveva raggiunto ancora l'età canonica e forse era ancora un pargoletto e solo più tardi doveva ottenere la prebenda (accesso), o perchè a quest'altro per qualsiasi motivo non piaceva di prendere possesso del beneficio già conferitogli (ingresso), o perchè intendeva di riavere più tardi il possesso del beneficio rinunziato solo in apparenza (regresso). Precisamente queste *confidenze* rendevano possibile che certi vescovadi e benefizi diventassero formalmente ereditarii in parecchie famiglie, passando da un parente all'altro e talora in mani affatto incapaci. Il concilio di Trento e Paolo IV avevano vietato questo disordine;<sup>2</sup> con espresse parole Pio V dichiarò che avanti tutte le altre cose e come nessun'altra eragli stata a cuore fin dal principio la lotta contro di esso.<sup>3</sup> Solo il papa del resto poteva procedere colla necessaria energia contro questo malanno, perchè i rei principali, i così detti «custodini», erano per lo più cardinali e vescovi, coi quali non era facile si misurasse un'azione giudiziaria.<sup>4</sup> Per ciò sulle prime Pio V riservò a se stesso la decisione su tutte le controversie, alle quali avevan dato occasione le confidenze.<sup>5</sup> Segui una minuta illustrazione dei singoli casi, nei quali verificavasi simonia confidenziale,<sup>6</sup> poi la espressa dichiarazione che anche i cardinali erano compresi sotto i divieti precedenti,<sup>7</sup> finalmente la revoca di tutte le confidenze fino allora ammesse e il divieto di concederne in avvenire.<sup>8</sup> Venne pure inculcato di nuovo il divieto

<sup>1</sup> \* «Non concede più indulgentie plenarie di colpa et di pena, ma solo concede indulgentie per 7 anni, per un giorno solo» *Avviso di Roma* del 1° marzo 1567, *Urb. 1040*, p. 364b, Biblioteca Vaticana.

<sup>2</sup> Sess. 25, de ref. c. 7. Su Paolo IV v. il nostro vol. VI, 437.

<sup>3</sup> Motuproprio pubblicato il 5 gennaio 1567, § 5, *Bull. Rom.* VII, 510. LADERCHI (1568, n. 11) rimette erroneamente l'editto, al 1568. Già nel maggio 1566 il papa dichiarò che a causa della bolla di Paolo IV vietante ulteriori regressi, non poteva ammettere quelli concessi da Pio IV. \* Arco, 18 maggio 1566, Archivio di Stato in Vienna.

<sup>4</sup> Motuproprio del 5 gennaio 1567, § 4.

<sup>5</sup> *Ibid.* § 5.

<sup>6</sup> Il 1° giugno 1569, *Bull. Rom.* VII, 754. Qui vengono addotte alcune delle ragioni per le quali parecchi non volevano pigliare subito possesso dei loro benefizi: alcuni fanno così perchè non vogliono esser costretti a prendere gli ordini, a risiedere, a portare l'abito ecclesiastico, alcuni perchè meditano di prendere servizio in guerra o di fare processi, altri perchè non hanno ancora ottenuto l'assoluzione da delitti ecc. (*ibid.* 755).

<sup>7</sup> Il 14 novembre 1569, *ibid.* 758.

<sup>8</sup> Il 12 settembre 1571, *ibid.* 939. Emanata la bolla *volentes omnem haereditariam beneficiorum ecclesiasticorum successionem de ecclesia Dei tollere* e per facilitare la libera collazione dei benefici ai degni. Cfr. \* *Avviso di Roma* del 18 settembre 1571, *Urb. 1042*, p. 115, Biblioteca Vaticana.